

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Contratto in forma pubblica amministrativa, a seguito di gara d'appalto in ambito CEE/WTO, svolta ai sensi degli articoli 54 e 55, punto 6, e 70, punto 11, lettere a) e b), del D. Lgs. 163 del 12 aprile 2006, come modificato dalla Legge 12/07/2011, n. 106, e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, per l'erogazione di un servizio di gestione ed assistenza preventiva sui sistemi di sicurezza installati presso i Compendi Viminale, Anagnina, la Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia, l'Ufficio Presidenziale della Polizia di Stato presso il Quirinale, il Compendio Tuscolana, la Caserma Bianconi, l'Autoparco e la struttura di Via dell'Arte 81, e per l'aggiornamento tecnologico mirato alla sostituzione degli impianti obsoleti e/o non più funzionanti.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici, addì 21 del mese di maggio in Roma, nella sede del Ministero dell'Interno, avanti a me Dott. Mario MARTORI Ufficiale Rogante del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, come da Decreto Ministeriale in data 23/5/2007, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio l'8/6/2007 visto n. 3331 sono presenti:

1) Il Dott. Renato Franceschelli, agente in nome e per conto del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nella sua qualità di Direttore Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale, il quale dichiara che l'Amministrazione rappresentata è iscritta alla partita fiscale n. 80202230589;

2) Il Sig. _____ nato a _____ il _____ nella sua qualità di _____ della Società " _____", con sede in _____, Via _____ n. _____, il quale dichiara che la Società " _____" rappresentata è iscritta nel Registro delle Imprese di _____, al n. _____, dal _____, partita IVA e codice fiscale n. _____, domicilio fiscale e sede in _____, Via _____, con oggetto sociale: _____ come meglio descritto nel certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di _____ in data _____.

I predetti, della cui identità personale io, Ufficiale Rogante, sono certo, con il mio consenso rinunciano alla presenza di testi, si conviene e si stipula quanto segue:

PREMESSO CHE:

a) l'Amministrazione, con determina a contrarre n. 600/C/TLC. 1270.P.156.16.68.119 del 19 marzo 2014, ha manifestato l'intendimento di avviare una procedura ad evidenza pubblica finalizzata all'affidamento della fornitura di un servizio di gestione ed assistenza preventiva sui sistemi di sicurezza installati presso alcune strutture del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e per l'aggiornamento tecnologico degli impianti obsoleti e/o non più funzionanti;

b) l'Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato, interessato in merito, ha provveduto alla redazione di apposito capitolato tecnico-economico trasmesso con note n. 600/A/002404 in data 11/3/2013, n. 600/A/009186 in data 28/10/2013 e n. 600/A/002404/14 in data 13/3/2014;

c) il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota prot. 15018 del 29/2/2014, ha autorizzato l'assunzione d'impegni a carico di esercizi futuri per le annualità 2015 e 2016, a fronte di formale richiesta di assenso avanzata da quest'Amministrazione con ministeriale n.

600/C/TLC.4700.P.156.16.68.119 in data 29/10/2013, ai sensi dell'articolo 34, comma 4, della Legge 31/12/2009, nr. 136;

d) il Comitato Tecnico Consultivo, nella seduta del 5 settembre 2013, ha espresso parere favorevole all'espletamento della gara d'appalto ;

e) l'Amministrazione ha proceduto, mediante apposito bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee il 5/4/2014 n. 2014/S 068-116902, ad esperire un appalto in ambito UE/WTO, ai sensi degli artt. 54 e 55, punto 6, e 70, punto 11, lettere a) e b), del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dalla Legge 12/07/2011, n.106, e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. del 05 ottobre 2010, n. 207, dandone massima pubblicità con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – V Serie Speciale n. 42 dell'11 aprile 2014 nonché, per estratto, su due quotidiani nazionali e su due quotidiani avente particolare diffusione nella Regione Lazio;

f) sono pervenute n. _____ offerte e che l'Amministrazione, preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione Ministeriale nella seduta del _____, è venuta nella determinazione di aggiudicare la fornitura di che trattasi alla Società " _____", con sede legale in _____, al prezzo di _____, cui sono da aggiungere € _____ per I.V.A. al 22%, per un totale di € _____;

g) la Società " _____" viene indicata per brevità "Società" ed il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - viene indicato con la parola "Amministrazione";

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

(Oggetto del contratto, descrizione del servizio e importo contrattuale)

Il presente atto ha come oggetto l'erogazione di un servizio di gestione e manutenzione sui sistemi di sicurezza installati ed ubicati presso i sottoelencati uffici:

Compendio	Indirizzo
Viminale	Piazza del Viminale n. 1 - Roma
Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia	Piazza di Priscilla n. 6 - Roma
Ufficio Presidenziale della Polizia di Stato	Via del Quirinale n. 30 - Roma
Anagnina	Via Torre di Mezzavia n. 9 - Roma
Via dell'Arte	Via Dell'Arte n. 81 - Roma
Tuscolana	Via Tuscolana n. 1548 - Roma
Caserma Bianconi	Via Circonvallazione Appia n.130 - Roma
Autoparco	Via della Magliana - Roma

Il servizio di manutenzione, dettagliatamente descritto nell'"Allegato 1 – Capitolato Tecnico", documento che costituisce parte integrante del presente atto, comprende:

- Manutenzione Programmata;
- Manutenzione Straordinaria;
- Presidio per la gestione del sistema, erogato nel compendio Viminale;
- Reperibilità e interventi in orario straordinario (notturno e festivo).

La Società aggiudicataria dovrà, inoltre, provvedere, entro 90 giorni solari decorrenti dalla data di comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o consegna a mano, da parte dell'Amministrazione dell'avvenuta esecutività del contratto, all'aggiornamento tecnologico mirato alla sostituzione ed all'ampliamento degli apparati non più funzionanti e/o efficienti, sempre dettagliatamente indicati nell'"Allegato 1 – Capitolato Tecnico", che costituisce parte integrante del presente contratto.

La durata complessiva del presente contratto è di ventiquattro mesi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e con scadenza al 31 dicembre 2016.

Le caratteristiche tecniche del servizio di manutenzione e degli apparati oggetto di aggiornamento tecnologico dovranno essere in tutto conformi al capitolato tecnico redatto in data 13/3/2014 ed all'offerta n. _____ del _____, documenti che, benché non allegati, costituiscono parte integrante del presente contratto.

L'ammontare complessivo del contratto è di € _____, cui sono da aggiungere € _____ per I.V.A. al 22%, per un valore complessivo di € _____.

OPZIONI:

1. La fornitura oggetto del contratto potrà essere implementata fino alla concorrenza massima di un quinto dell'importo contrattuale, entro i tre anni successivi all'approvazione del contratto, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 311, comma 4, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
2. L'Amministrazione, inoltre, entro i tre anni successivi alla sottoscrizione del contratto, si riserva la facoltà di esercitare il diritto di opzione di cui al disposto normativo dell'Art. 57, comma 5, lett. "b", del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., per un'ulteriore annualità, del valore stimato di € 1.118.718,13, I.V.A. esclusa.
Qualora l'Amministrazione voglia avvalersi dell'opzione di cui sopra è tenuta a darne comunicazione per iscritto alla Società, prima della scadenza del contratto, mediante lettera raccomandata A/R o mediante altra forma idonea a garantire data certa.
L'Amministrazione, alla scadenza del contratto (qualora non intenda esercitare l'opzione di cui al precedente punto 2) o in alternativa, al termine dell'ulteriore annualità di cui alla cennata opzione prevista dall'articolo 57, comma 5, lett. "b", del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., si riserva, altresì, la facoltà di disporre la proroga del servizio, giusto quanto previsto dall'art. 23, comma 2, della Legge 62/2005 nella misura strettamente necessaria alle medesime condizioni contrattuali, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente e comunque non superiore ai 6 (sei) mesi.

Articolo 2 (Norme regolatrici del contratto)

Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme:

- a) la Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni);
- b) il Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni);
- c) le Condizioni Generali d'Oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali di vestiario, equipaggiamento, Servizi Generali e Casermaggio per la Polizia di Stato, approvate con decreto del Ministro dell'Interno n. 999.9687.AG.11 del 28 marzo 1953, registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 1953, per quanto applicabili;
- d) il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, recante il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
- e) il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice degli Appalti), come modificato dalla Legge 12/07/2011 n. 106, e successivo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. del 05/10/2010, n. 207;

- f) il Decreto Legge 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012;
- g) le disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi speciali, per quanto non espressamente regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti (a), (b), (c), (d), (e), (f), in quanto compatibili con la Legge ed il Regolamento di Contabilità Generale dello Stato;

La Società contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui ai predetti punti a), b), c), d), e), f), e g), che si intendono qui integralmente trascritte, senza, peraltro, che siano allegate al contratto, ai sensi dell'articolo 99 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato.

Articolo 3

(Direttore dell'esecuzione del contratto, Responsabile generale di progetto e Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze: D.U.V.R.I.)

Ai sensi dell'articolo 119 del D. Lgs. nr. 163/2006 e ss.mm.ii., l'Amministrazione, entro venti giorni dalla data di esecutività del presente contratto, provvederà alla nomina del "Direttore dell'Esecuzione del Contratto" con funzioni di controllo sulla corretta esecuzione dello stesso e di tale nomina verrà data comunicazione alla Società.

Il "Direttore dell'Esecuzione del Contratto" dovrà assicurare altresì la regolare esecuzione del contratto da parte della Società, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali (art. 301 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207).

Entro la medesima data, la Società dovrà nominare un proprio "Responsabile Generale di Progetto (Project Manager)" di comprovata esperienza, con funzioni di coordinamento e di unica interfaccia tecnica con l'Amministrazione e di tale nomina dovrà esserne data comunicazione all'Amministrazione stessa.

I Dirigenti delle strutture interessate dalla fornitura in parola procederanno alla designazione del "Responsabile in loco" che curerà poi la stesura del cd. "D.U.V.R.I. dinamico". Si allega pertanto il modello D.U.V.R.I. statico in ottemperanza art. 26 D. Lgs. 81/2008.

I costi della sicurezza per i rischi da interferenze sono pari a zero.

Articolo 4

(Modalità di esecuzione del servizio, termini di adempimento e collaudo)

Per lo svolgimento dei servizi, il personale della Società avrà libero accesso ai locali dell'Amministrazione, nel rispetto di ogni eventuale norma di sicurezza prescritta dalla stessa.

Sarà garantita dalla Società la continuità e la competenza sul progetto da parte del personale impiegato, allo scopo di ottimizzare le attività progettuali e di garantire la sicurezza e la tutela delle informazioni acquisite.

Entro il termine di 60 (sessanta) giorni solari decorrenti dalla data di comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o consegna a mano, da parte dell'Amministrazione dell'avvenuta esecutività del contratto, la Società dovrà presentare al collaudo la fornitura in opera delle nuove apparecchiature al fine della realizzazione dell'aggiornamento tecnologico di cui all'"Allegato 1 - Capitolato Tecnico".

Il collaudo della fornitura in opera sarà eseguito presso il luogo di consegna, da un'apposita Commissione da nominarsi con Decreto Ministeriale ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 7/8/1992, n. 417 e dell'articolo 314, comma 5, del Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207.

Se ritenuto necessario, la Commissione potrà avvalersi della presenza della Società che dovrà fornire tutta l'assistenza necessaria, ai fini della citata verifica.

Il certificato di collaudo sarà sottoposto ad approvazione da parte dell'Amministrazione che ne darà comunicazione alla Società, per mezzo di raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o consegna a mano, entro 30 giorni dalla data del collaudo stesso.

Le apparecchiature fornite restano di proprietà della Società fino alla data di approvazione del collaudo finale e, di conseguenza, fino a tale data saranno a carico della Società tutti i rischi per perdite e danni alle apparecchiature in fornitura durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Amministrazione, fatta salva la responsabilità dell'Amministrazione se le perdite e i danni siano ad essa imputabili.

In caso di variazione – in aumento o diminuzione – della consistenza degli impianti entro i limiti del quinto contrattuale da sottoporre a manutenzione, i canoni stabiliti per dette prestazioni varieranno conseguentemente, secondo gli importi indicati nell'Allegato 2" (Offerta economica).

Detta variazione, in aumento o diminuzione entro i limiti del quinto contrattuale, avverrà previa comunicazione ufficiale dell'Amministrazione e decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla ricezione di tale avviso da parte della Ditta.

Il mancato rispetto dei termini indicati al comma 3 comporterà l'applicazione di specifiche penalità indicate nel successivo Articolo 12.

Articolo 5 (Rifiuto e ripresentazione al collaudo)

Ferme restando le altre disposizioni previste dagli articoli 39 e seguenti delle Condizioni Generali d'onori in materia di collaudo e relativo esito, nel caso che l'Amministrazione pronunci decisione di rifiuto di quanto presentato al collaudo, la Società potrà, alternativamente:

- a) riproporre - entro 30 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo telefax, della decisione di rifiuto da parte della predetta Commissione - i beni già sottoposti al collaudo con esito negativo, accompagnate da una dettagliata relazione che specifichi il modo con il quale è stato ovviato ai difetti e/o alle avarie riscontrate;
- b) sottoporre - entro il medesimo termine di 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo telefax, della decisione di rifiuto da parte della predetta Commissione - alla preventiva valutazione tecnica da parte dell'Amministrazione nuovo materiale in sostituzione di quello rifiutato ed, in caso di valutazione favorevole del predetto Ufficio, presentare detto nuovo materiale, entro 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del favorevole parere tecnico economico emesso, per il collaudo.

Restano comunque salvi i termini e le condizioni di cui all'articolo 4 del presente contratto.

In ogni caso, gli oneri di ritiro (ovvero: disinstallazione, ecc.) dei beni sottoposti al collaudo risultato negativo, restano a carico della Società. Se entro il termine stabilito dall'Amministrazione, la Società non avrà provveduto alle operazioni di cui al presente capo, tale attività sarà effettuata dall'Amministrazione che si rivarrà sulla Società stessa mediante incameramento del deposito cauzionale per un ammontare pari al valore congruo dall'Amministrazione in relazione ai materiali ed alle attività non eseguite.

Nell'ipotesi di esito sfavorevole anche del secondo collaudo e/o mancata ripresentazione al collaudo nei termini previsti, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, con l'incameramento dell'intero deposito cauzionale nonché all'esecuzione in danno della Società, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.

Le eventuali spese di viaggio, di vitto e pernottamento del personale dell'Amministrazione resteranno a carico della Società in tutte le ipotesi in cui il collaudo risulti negativo o, per cause imputabili alla

Società non possa essere effettuata alla data convenuta, secondo le modalità di cui all'articolo 4 del presente contratto.

Contro la determinazione negativa è ammesso il ricorso da parte della Società al Ministero dell'Interno.

Articolo 6 (Scioperi e cause di forza maggiore)

Eventuali scioperi nazionali delle maestranze, purché tempestivamente denunciati entro 48 (quarantotto) ore dal loro inizio e dimostrati con documenti riconosciuti validi dall'Amministrazione, daranno diritto al prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale pari ad altrettanti giorni solari quanti sono stati quelli di sciopero.

I termini di esecuzione contrattuale non potranno essere prolungati in caso di scioperi aziendali, intendendo per tali quelli che si originano o si esauriscono nel ristretto ambito dell'azienda.

Qualora altri eventi di forza maggiore (incendi, alluvioni o altre cause naturali) impediscano alla Società di rispettare i termini fissati, si conviene che i termini stessi potranno essere prolungati a richiesta della Società e a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, e comunque per non oltre 30 (trenta) giorni.

Qualora la Società non adempia agli obblighi contrattuali entro il termine stabilito nella proroga concessa dall'Amministrazione, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, nonché all'esecuzione in danno della Società, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.

La Società, per ottenere il prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale, dovrà inoltrare, pena decadenza – entro 5 (cinque) giorni solari dall'inizio dell'evento – unitamente alla domanda di proroga, un'esauriente documentazione che provi le cause e la durata del ritardo.

Articolo 7 (Modifiche e varianti tecniche)

Qualora nel corso dell'esecuzione della fornitura si rendesse necessario ed opportuno, anche su proposta della Società, apportare delle modifiche o varianti tecniche al fine di aumentare la funzionalità operativa del materiale in fornitura, il Direttore Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza può richiedere ovvero autorizzare – in caso di proposta da parte della Società – l'esecuzione di tali modifiche o varianti tecniche.

Qualora dette modifiche, previ accordi tra le parti, risultassero di entità tale da non dar luogo a variazioni dei prezzi o delle altre condizioni contrattuali, la Società sarà tenuta ad eseguirle senza alcun compenso su richiesta dell'Amministrazione.

Se tali modifiche risultassero, sulla base dei listini di mercato, di entità tale da comportare degli aumenti di costo, comunque non superiori al 10% dell'importo complessivo, verrà convenuto un compenso "extra" corrispondente alle indicazioni fornite in sede di congruità dall'UTAM. Qualora, viceversa, esse comportassero delle diminuzioni, sarà del pari convenuta la riduzione da apportare al prezzo contrattuale.

Quanto sopra sarà fatto constatare:

- a) con verbale sottoscritto dalle parti, qualora le modifiche o le varianti tecniche non comportino prolungamenti dei termini di verifica e/o consegna, sospensione di lavori e variazioni di prezzo;
- b) con atto addizionale, se le modifiche o le varianti tecniche comportino variazioni di prezzo, prolungamento dei termini di verifica e/o consegna, diminuzioni di prestazioni e comunque di oneri e costi.

Tali documenti, sottoscritti dalle parti, dovranno chiaramente precisare:

- a) le modifiche da introdurre, descritte singolarmente;

- b) la frazione dei materiali in fornitura su quali ciascuna modifica dovrà essere introdotta in dipendenza dello stato di esecuzione del contratto;
- c) l'incidenza di tali modifiche del materiale in fornitura sulle caratteristiche, sulle prestazioni e sui tempi contrattuali.

Detti documenti dovranno, altresì, essere sottoposti alla successiva approvazione della stessa Autorità che ha approvato il contratto, ai sensi dell'articolo 119 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato.

Articolo 8 **(Adempimenti antimafia e disciplina del subappalto)**

La stipula del presente atto viene eseguita sotto l'osservanza degli adempimenti previsti dalle Leggi 31/05/1965 n. 575, 19/03/1990 n. 55, 17/01/1994 n. 47, dal Decreto Legislativo 8/08/1994 n. 490, dal D.P.R. 252 del 3/6/1998 e dal Decreto Legislativo n. 159/2011, come integrato e corretto dal Decreto Legislativo n. 218/2012.

E' ammesso il ricorso al subappalto nei limiti previsti dall'art. 118 del Decreto Legislativo n. 163 del 12/4/2006.

La Società provvederà al deposito del contratto di subappalto presso gli Uffici dell'Amministrazione almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Contrattualmente, la Società trasmetterà, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice degli Appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D. Lgs. nr. 168/2006 e ss.mm.ii.

Non si considerano subappalto gli acquisti effettuati presso terzi per l'approvvigionamento di componenti pronti in commercio.

La Società rimane in ogni caso unica e diretta responsabile della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali nei confronti dell'Amministrazione, anche per quelle attività svolte da Aziende appaltatrici.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto e procedere ad esecuzione in danno, nel caso in cui venissero rilevati subappalti non autorizzati nel corso dell'esecuzione del contratto.

Articolo 9 **(Vizi)**

La Società sarà tenuta a garantire, ai sensi dell'articolo 1490 del Codice Civile, che la merce fornita sia immune da vizi o difetti di costruzione e delle materie prime, che la rendano inadatta all'uso al quale è destinata, o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, nonché possedere tutti i requisiti indicati dalla Società nella documentazione allegata all'offerta.

I beni dovranno essere garantiti dalla Società da tutti gli inconvenienti non derivanti da causa di forza maggiore, per un periodo di 36 (trentasei) mesi, salvo maggiore durata offerta dalla medesima, a decorrere dalla data di consegna all'ente fruitore, ai sensi del Codice del Consumo di cui al Decreto Legislativo 6/9/2005, n. 206. Pertanto, l'aggiudicatario sarà obbligato ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo, dipendenti da vizi di costruzione, da materiali impiegati o da difettoso assemblaggio.

Articolo 10 **(Manutenzione programmata, straordinaria, presidio per la gestione del sistema e reperibilità e interventi in orario straordinario, notturno e festivo)**

Manutenzione programmata e straordinaria

La Società è tenuta a garantire l'efficienza dei sistemi (sia di quelli oggetto di manutenzione che di quelli oggetto di aggiornamento tecnologico) per tutto il periodo di esecutività del servizio di manutenzione (24 mesi), assicurandone il funzionamento secondo i "Livelli di Servizio" specificati nel successivo paragrafo, con l'attuazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

La Società dovrà compiere una visita ispettiva mensile per ogni apparato in manutenzione, ad opera di tecnici specializzati, finalizzata all'effettuazione della manutenzione ordinaria. I guasti emergenti dovranno essere trattati in regime di manutenzione straordinaria, sempre a carico del fornitore, a seguito di chiamata da parte del cliente, con interventi di ripristino secondo i "Livelli di Servizio" (SLA) indicati nel successivo paragrafo "Livelli di Servizio".

E' previsto un servizio di presidio erogato nel compendio Viminale e consistente nella presenza costante di due tecnici, al fine di consentire le seguenti operazioni:

- Test quotidiano sugli apparati componenti il sistema, al fine di verificarne la piena funzionalità;
- Intervento immediato in caso di malfunzionamenti del sistema o dei singoli apparati;
- Affiancamento costante al personale preposto all'utilizzo dei sistemi;
- Eventuali aggiornamenti del sistema;
- Analisi continua delle funzionalità del sistema, al fine di prevenirne e/o correggerne immediatamente i malfunzionamenti.

Il servizio verrà svolto tutti i giorni feriali, dal Lunedì al Venerdì, dalle 8.00 alle 20.00 ed il sabato dalle 8.00 alle 14.00.

La Società si impegna ad assicurare la manutenzione delle apparecchiature e degli impianti descritti, in dettaglio, nell'"Allegato 1 - Capitolato tecnico", che fa parte integrante del presente contratto.

La periodicità delle operazioni di manutenzione, le modalità di esecuzione e di intervento sono descritte nell'"allegato 2" offerta n. _____ del _____, anch'esso facente parte integrante del presente contratto.

Il Responsabile dell'Ufficio Utente dovrà provvedere ad annotare su apposito registro, a fianco dei nominativi del personale della Ditta, l'effettiva resa del servizio.

La Ditta non sarà responsabile di malfunzionamenti su impianti da essa mantenuti, qualora l'Amministrazione proceda autonomamente ad eseguire modifiche. Eventuali ripristini di quegli impianti che hanno subito modifiche da parte dell'Amministrazione verranno quotate a parte dalla Ditta e dovranno essere approvate dall'Amministrazione stessa.

Gestione dei guasti

All'uopo, la Società predisporrà un servizio di ricezione delle richieste di assistenza, mediante l'attivazione di apposito numero verde (_____), attivo dal lunedì al venerdì, con copertura dalla 08.00 alle 20.00, ed il sabato dalle 8.30 alle 14.00 coincidenti con la copertura oraria del presidio erogato nel compendio Viminale.

Per le rimanenti ore, non coperte da presidio, dovrà essere assicurato un servizio di reperibilità tramite un'utenza dedicata ed esclusiva, per i tecnici di servizio reperibili (_____).

Inoltre, la Società metterà a disposizione una casella di posta elettronica certificata (_____) ed un numero di fax dedicato (_____), quali sistemi alternativi per l'inoltro delle richieste da parte degli Uffici interessati.

La Società dovrà organizzare un sistema di archiviazione dei dati relativi alla gestione dei guasti e, alla scadenza di ogni trimestre, fornire il “report” delle richieste di intervento con le indicazioni dei tempi di risoluzione dei guasti.

Servizio di reperibilità

La Società è tenuta a garantire inoltre un servizio di reperibilità per la gestione dei guasti nella fascia oraria non coperta dal servizio di utenza telefonica dedicata per ciascuna struttura interessata. Le chiamate e gli interventi potranno essere illimitati.

Livelli di Servizio (SLA)

Nella definizione dei livelli di servizio si fa riferimento al concetto di guasto bloccante o non bloccante. Nello specifico, si intende per “*guasto bloccante*” un guasto o anomalia bloccante tale da impedire l’utilizzo totale degli impianti e/o l’erogazione di uno o più funzionalità. Viceversa si intende per “*guasto non bloccante*” un guasto o anomalia che blocca o invalida una o più funzioni di un singolo apparato, riducendone le prestazioni, senza compromettere, però, il funzionamento dell’intero sistema in quanto esiste una o più procedure alternative per superare l’inconveniente.

Dovrà essere garantito l’intervento entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre i sottoindicati tempi d’intervento e di ripristino, secondo le modalità riportate:

- Dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle 08.00 alle 14.00:

Tipologia di guasto	Tempo di intervento	Tempo di ripristino
Guasto bloccante	1 ora	12 ore
Guasto non bloccante	8 ore	24 ore

- In reperibilità:

Tipologia di guasto	Tempo di intervento	Tempo di ripristino
Guasto bloccante	3 ore	12 ore
Guasto non bloccante	8 ore	24 ore

Le richieste di intervento dovranno essere inoltrate telefonicamente e con una delle seguenti modalità:

- All’utenza fax _____;
- Via mail all’indirizzo _____.

La Società creerà una struttura per la risoluzione dei guasti formata da squadre di tecnici in grado di intervenire tempestivamente ed efficacemente nei vari siti d’impianto.

Ogni squadra d’intervento disporrà di tutta la strumentazione idonea ad effettuare tutte le misure ed i controlli previsti e disporrà delle parti di scorta necessarie per garantire il rispetto dei tempi di ripristino richiesti.

Il mancato rispetto dei termini previsti al precedente comma 15 del presente articolo comporterà l’applicazione della penalità di cui al successivo articolo 12.

Articolo 11 (Deposito Cauzionale)

A titolo di garanzia degli obblighi assunti, la Società, ai sensi del combinato disposto degli articoli 113, comma 1, e 75, comma 7, del Decreto Legislativo n. 163/2006, come modificato dalla Legge 12/7/2011, n. 106, e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. 5/10/2010, n. 207, ha costituito un deposito cauzionale dell'importo di € _____ pari al 5% dell'importo netto del contratto, mediante polizza fidejussoria n. _____ del _____, rilasciata da _____ con autentica notarile della firma del garante sottoscrittore della polizza medesima con l'accertamento dei relativi poteri, senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione, pena nullità del presente atto.

Tale importo risulta già ridotto del 50% poiché la Società è in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001-2008.

Tale polizza deve prevedere espressamente la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 75, comma 4, del D. Lgs. n. 163/2006.

Detta cauzione rimarrà vincolata fino al termine del periodo di completamento di tutte le prestazioni contrattuali, garanzia compresa.

Qualora l'ammontare della cauzione dovesse ridursi per qualsiasi causa, la Società dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull'importo del prezzo da versare alla Società, fatta salva la facoltà, da parte dell'Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione residua, nonché la richiesta di ogni maggior danno.

La fidejussione prestata a titolo di cauzione avrà efficacia fino all'integrale adempimento delle obbligazioni cui la Società è tenuta in virtù del presente contratto e, in ogni caso, fino al momento in cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria da parte dell'Amministrazione anche in deroga all'articolo 1957 del Codice civile.

Non è in alcun modo ammessa l'eventuale richiesta, da parte della Società, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale, emesso dall'Amministrazione.

Articolo 12

(Penalità in caso di ritardi e termine essenziale)

Consegna e approntamento al collaudo

I ritardi maturati nella presentazione al collaudo della fornitura in opera comporteranno l'applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all'1 per mille del valore netto del contratto.

Tempi di intervento e servizio di reperibilità:

Le penali applicabili nel caso di ritardi nel tempo di intervento, stabilito per i guasti bloccanti entro 1 ora dalla chiamata nella giornata lavorativa e 3 ore dalla chiamata in reperibilità ed 8 ore, in entrambi i casi, per i guasti non bloccanti, sono pari allo 0,15 per mille dell'importo contrattuale per ogni ora solare di ritardo.

Garanzia e manutenzione:

Le penali applicabili in caso di ritardata esecuzione delle attività di garanzia, livelli di servizio e manutenzione sono le seguenti:

a) guasti bloccanti

Ripristino entro 12 ore lavorative dalla segnalazione, penale pari allo 0,16 per mille dell'importo contrattuale per ogni ora solare di ritardo;

b) guasti non bloccanti

Ripristino entro 24 ore lavorative dalla segnalazione, penale pari allo 0,08 per mille dell'importo contrattuale per ogni ora solare di ritardo.

Termine essenziale

In tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi, l'ammontare complessivo delle penalità non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell'importo contrattuale.

Parimenti, in tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi, trascorso il termine di 15 (quindici) giorni, da considerarsi **termine essenziale** ai sensi dell'articolo 1457 del Codice Civile, il ritardo è da considerarsi grave inadempimento e l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, all'incameramento del deposito cauzionale, nonché all'esecuzione in danno della Società, fermo restando quanto previsto dall'art. 145, 4° comma, del D.P.R. n. 207/2010.

Qualora l'importo complessivo delle medesime dovesse risultare superiore al limite del 10% dell'importo contrattuale, l'Amministrazione, previa diffida ad eseguire l'attività entro il termine ultimo di 30 giorni, procederà alla risoluzione contrattuale in danno dell'aggiudicatario ed all'incameramento del deposito cauzionale, fatto salvo il diritto dell'ulteriore risarcimento per i danni causati dall'inadempimento del contratto.

L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno ulteriore.

Le domande per la disapplicazione delle penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate all'Amministrazione, pena la decadenza, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l'applicazione della penalità.

Articolo 13

(Pagamenti, tracciabilità dei flussi finanziari, clausola risolutiva espressa)

“Aggiornamento tecnologico”:

Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2012, n. 192 di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l'Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto per l'aggiornamento tecnologico delle relative apparecchiature entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura, da emettersi successivamente alla data di approvazione del certificato di favorevole collaudo, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data di approvazione del certificato di favorevole collaudo funzionale, nell'ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alle previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii.

“Servizio di manutenzione”

Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2012, n. 192 di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l'Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto per il servizio di manutenzione entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei

casi, dalla data di ricevimento della fattura, da emettersi trimestralmente successivamente alla data di scadenza del periodo di riferimento, e comunque corredata della dichiarazione di regolare esecuzione del servizio di manutenzione rilasciata dal Direttore dell'Esecuzione del contratto, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data di comunicazione dell'esito favorevole della verifica delle prestazioni, rilasciata dal Direttore dell'Esecuzione del contratto, nell'ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alla previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..

La documentazione inerente la fatturazione di cui trattasi, emessa in triplice copia, dovrà essere intestata a: MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA P.S. – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni – via del Castro Pretorio, 5 – 00185 Roma – C.F. 80202230589, ed inviata tramite PEC (dipps.600ccontrattiforniture@pecps.interno.it) ovvero con le modalità di cui alla Legge 24/12/2007, n. 244 (fattura elettronica) all'atto della sua entrata in vigore, avendo cura di indicare su ciascuna il numero **CODICE CIG 5673407390**, secondo le modalità disposte dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (**Tracciabilità dei flussi finanziari**).

A tal riguardo, farà fede il timbro di ricezione della fattura presso l'Ufficio medesimo.

Resta fin d'ora inteso che il presente contratto si intenderà espressamente risolto in tutti i casi in cui risulterà che le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A..

Tracciabilità dei flussi finanziari

Il pagamento verrà effettuato, secondo le modalità disposte dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari) presso:

BANCA _____

Via _____

C/C N. _____

IBAN _____

Le persone delegate ad operare predetto conto sono:

Clausola risolutiva espressa

In caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi attraverso i canali indicati nel paragrafo precedente, il presente contratto si intenderà automaticamente ed espressamente risolto, in applicazione dell'articolo 3 – comma 8 – Legge n. 136/2010 e successive modificazioni.

La Società si obbliga a partecipare, giustificandola con documenti legali, qualunque successiva variazione della forma di pagamento e relativa quietanza indicate nel contratto.

Ove si ometta di partecipare la predetta comunicazione, l'Amministrazione rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivare per i pagamenti effettuati con le modalità previste dal comma precedente.

Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengano "ope legis" e/o per fatto previsto negli atti legali del fornitore, quando anche pubblicate nei modi di legge, la Società s'impegna a darne tempestiva notifica all'Amministrazione stipulante.

In difetto di tale comunicazione, l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi di pagamento eseguiti.

Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza onere di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall'Amministrazione che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale.

In caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi attraverso i canali bancari indicati, il presente contratto si intenderà automaticamente risolto, in applicazione dell'articolo 3, commi 8 e 9, della legge 136/2010.

Articolo 14 **(Clausola dell'Amministrazione più favorita)**

La Società assicura che i prezzi indicati nella lettera di offerta e riprodotti in contratto sono i più favorevoli praticati a parità di prestazioni, termini e condizioni, dalla medesima Società, a qualsiasi altro soggetto pubblico o privato in Italia o in ambito comunitario, e che eventuali minori prezzi, fino alla completa fornitura dei servizi previsti nel presente contratto, saranno applicati anche alla presente fornitura. Tale clausola non sarà applicata con effetto retroattivo per le prestazioni già erogate ed accettate dall'Amministrazione.

Articolo 15 **(Brevetti e diritti d'autore)**

La Società sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti dell'Amministrazione, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che le macchine o i programmi o i prodotti software e il materiale su licenza, di seguito indicati congiuntamente con il termine "prodotti", o il loro uso violino in Italia brevetti per invenzione, modelli industriali o diritti d'autore.

In tal caso, la Società pagherà le somme eventuali dovute a titolo di risarcimento danni e le spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna esecutiva, purché l'Amministrazione informi immediatamente per iscritto la medesima di tali azioni promosse contro di essa, nonché di tutte le relative intimazioni preliminari e l'Amministrazione abbia conferito alla Società, riguardo a tali azioni, le più esclusive facoltà di controllo della difesa anche in relazione ad eventuali trattative per la composizione della vertenza.

Le obbligazioni derivanti alla Società dalla presente clausola sono subordinate alla condizione che se i suddetti prodotti divengano, o ad opinione della Società possano divenire, oggetto di un'azione legale per violazione in Italia di brevetti o diritti d'autore, l'Amministrazione riconosca alla Società, a scelta ed a spese di questa ultima, la facoltà di far ottenere all'Amministrazione il diritto di continuare ad usare i prodotti in questione o di sostituirli o modificarli in modo che non violino più brevetti o diritti d'autore ovvero di ritirarli se nessuna di queste alternative, a giudizio della Società fosse ragionevolmente attuabile.

In questo ultimo caso, la Società rimborserà all'Amministrazione:

- se trattasi di macchine, il loro valore al netto del valore di ammortamento alla data, computato secondo la normale prassi della Società;
- se trattasi di prodotti software o di materiale su licenza, l'importo pagato dall'Amministrazione per il loro acquisto.

La Società non avrà alcuna responsabilità per qualsiasi azione legale promossa contro l'Amministrazione basata su:

- combinazione, funzionamento od uso di un prodotto fornito dalla Società, con apparecchiature o dati non forniti dalla Società;

- modifiche effettuate dall'Amministrazione di un prodotto fornito dalla Società;
- violazione in Italia di brevetti e diritti d'autore causata da un prodotto non della Società, anche se da essa distribuito.

Quanto sopra definisce i limiti di responsabilità della Società in relazione a violazione di brevetti o diritti d'autore.

Articolo 16
(Obblighi della Società nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di tutela ambientale)

La Società si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.

In particolare, la Società si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l'esecuzione della commessa formante oggetto dell'appalto, le condizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e di zona stipulati tra le parti firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative applicabili alla data dell'offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna dei beni oggetto della presente fornitura.

I suddetti obblighi vincolano la Società anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Inoltre, la Società si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente, le normative vigenti in materia di rispetto dell'ambiente, di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (Legge 9 dicembre 1977, n. 903, e Decreto Legislativo 11 aprile 2006 e successive modificazioni) e di diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni).

La Società appaltatrice risponde dell'osservanza degli obblighi da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Si applicano le disposizioni di cui ai commi 28, 28 bis e 28 ter dell'articolo 35 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", concernenti la responsabilità solidale del committente/appaltatore con l'appaltatore/subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto l'appaltatore/subappaltatore.

In caso di accertate violazioni degli obblighi sopradetti, e salvo quanto previsto dall'articolo 5 del D.P.R. nr. 207/2010, l'Amministrazione, previa comunicazione alla Società delle inadempienze denunciate dall'Ispettorato Provinciale del Lavoro, o comunque accertate, potrà sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per l'ammontare che sarà indicato dall'Ispettorato stesso fino a quando la vertenza non risulti definita.

Per detta sospensione la Società non può opporre eccezioni all'Amministrazione appaltante né pretendere da essa risarcimenti di danni.

La sospensione dei pagamenti non incide sull'obbligo della Società di adempiere alle proprie prestazioni e la Società non potrà considerare tale comportamento dell'Amministrazione come inadempimento ovvero come produttivo di danni per la Società stessa.

La Società si impegna, comunque, a manlevare l'Amministrazione da tutte le eventuali conseguenze derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni predette.

La Società risulta in regola con gli adempimenti contributivi ex art. 2 del D.L. 25/9/2002, n. 210, convertito con modificazioni nella Legge 22/11/2002, n. 266.

Articolo 17 (Responsabilità della Società)

La Società non assume alcun'altra obbligazione e non presta alcun'altra garanzia oltre a quelle espressamente previste nel presente contratto, salvo i limiti inderogabili fissati per legge.

La Società sarà responsabile per quei danni derivanti da responsabilità di cui all'Art. 15 "Brevetti e Diritti D'Autore"

Articolo 18 (Responsabilità della Società ed obblighi in materia di tutela della riservatezza – Gradimento dell'Amministrazione)

La Società si obbliga a garantire il rigoroso rispetto della normativa contenuta nel Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii..

In particolare, il personale della Società che, nell'ambito dell'erogazione del servizio oggetto della fornitura, si troverà a dover utilizzare i dati messi a disposizione dall'Amministrazione ed indicati quali "elementi classificati riservati" dovrà essere abilitato a tale utilizzazione nel medesimo grado richiesto per i dipendenti dell'Amministrazione stessa.

E' fatto divieto al personale della Società di divulgare i dati attinenti alle informazioni riservate ed al personale dell'Amministrazione di cui venga a conoscenza in relazione all'esecuzione del presente contratto.

Ove la Società intenda diffondere:

- a) informazioni riguardanti i dati tecnici e le attività d'impiego dei beni in fornitura, che non siano state precedentemente rese pubbliche mediante la pubblicazione del bando;
- b) immagini dei beni in fornitura prima che essi siano stati consegnati all'Amministrazione ed impiegati nei servizi d'istituto,

dovrà rivolgere apposita istanza all'Ufficio per le Relazioni Esterne della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, indirizzata per conoscenza a questo Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni, all'Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato ed al Servizio Logistico di questa Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale.

Il predetto Ufficio per le Relazioni Esterne provvederà a fornire apposito riscontro, tenendo informati gli altri Uffici interessati.

L'Amministrazione può espressamente autorizzare i dipendenti della Società ai fini dell'eventuale trattamento dei dati personali.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che la Società sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

La Società si impegna a sostituire in tempo utile il proprio personale che per qualsiasi motivo dovesse lasciare l'attività in corso.

Il personale impiegato da detta Società dovrà essere di gradimento dell'Amministrazione che si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse utilizzate dalla Società, nell'esecuzione del presente contratto, non ritenute idonee dall'Amministrazione.

La Società non assume alcun'altra obbligazione e non presta alcun'altra garanzia oltre a quelle espressamente previste nel presente contratto, salvo i limiti inderogabili fissati per legge.

Articolo 19 (Decadenza e diritti dell'assuntore)

La Società si obbliga, a pena di decadenza, a far precedere ogni eventuale azione in sede giudiziaria volta a far valere pretese di ogni tipo fondate sul presente contratto da un'apposita istanza, da trasmettersi al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel termine di 3 (tre) mesi dal giorno della liquidazione finale del contratto.

Articolo 20 (Salvaguardia dell'obsolescenza)

E' fatto obbligo alla Società di fornire, fino all'avvenuta effettuazione del collaudo, il prodotto con tutte le varianti migliorative fino a quel momento intervenute nella linea di produzione ordinaria.

A tal fine, la Società dovrà comunicare all'Amministrazione tutte le migliorie intervenute successivamente alla stipulazione del contratto e fino al collaudo della fornitura, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione medesima di accettarle, senza oneri aggiuntivi.

In caso di mancata comunicazione circa le varianti migliorative di cui al primo comma verrà applicata una penale pari al 10% dell'importo del prezzo da versare alla Società.

Articolo 21 (Spese inerenti al contratto)

La Società contraente nel formulare il prezzo della fornitura ha tenuto conto delle seguenti disposizioni:

- a) articolo 62 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni), ai sensi del quale le spese inerenti al contratto sono a carico della Ditta;
- b) articolo 90 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto);
- c) articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), ed il Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro);
- d) articolo 16-bis della Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni).

Inoltre, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (recante la disciplina dell'imposta di bollo) ed in ottemperanza alla Risoluzione n. 71/E in data 25 marzo 2003 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, sono soggetti a bollo, fin dall'origine, nelle misure di legge, i sottotitoli documenti:

- a) verbali di consegna/riconsegna materiali alla Ditta per l'erogazione del servizio;
- b) verbali di consegna/riconsegna materiali all'Amministrazione;
- c) istanza di assegnazione di fondi su contratti perenti;

d) richiesta di rimborso di penalità.

I relativi oneri saranno a carico della Società, in base all'articolo 8 del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972, il quale stabilisce che nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell'altra parte. E' nullo, al riguardo, qualunque patto contrario.

Le spese inerenti al contratto, di cui al presente articolo, dovranno essere versate dalla Società, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della stipula del presente contratto, sul c/c postale n. 871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, con imputazione al Capo 14 – Capitolo 3552, ai sensi della Legge 27 dicembre 1975, n. 790 relativamente alle spese di copia e, mod. F23 dell'Agenzia delle Entrate di Roma, relativamente alla Società di registro e l'imposta di bollo.

In caso di omesso o ritardato versamento, le spese di cui al presente articolo verranno detratte in sede di liquidazione della prestazione, con l'aggiunta degli interessi legali decorrenti dal quinto giorno successivo alla data suddetta.

Articolo 22 **(Recesso dell'Amministrazione)**

Ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 163 del 12 aprile 2006, come modificato dalla Legge 12/7/2011, n. 106, e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, è in facoltà dell'Amministrazione, previa formale comunicazione da darsi a mezzo raccomandata A/R e/o telefax e/o PEC e/o consegna a mano, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, di recedere, in qualunque tempo, dal contratto, fermo restando il pagamento delle prestazioni eseguite, come fatto constare da verbale redatto dal Direttore dell'esecuzione del contratto in contraddittorio fra le parti, nonché del 10% (dieci per cento) dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale del contratto.

In ossequio al disposto di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge 7/8/2012, n. 135, l'Amministrazione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione alla Società, con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle intervenute convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A., ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge 23/12/1999, n. 488, siano migliorativi rispetto a quelli dell'ordine stipulato e codesta Società non acconsenta ad una modifica proposta da CONSIP S.p.A., delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999.

In ottemperanza al disposto di cui all'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136) l'Amministrazione recederà dal contratto nell'ipotesi di esito positivo dell'informazione antimafia, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite.

Articolo 23 **(Controversie contrattuali)**

Tutte le controversie, nessuna esclusa, derivanti dalla interpretazione ed esecuzione del presente contratto verranno deferite esclusivamente all'Autorità giurisdizionale competente.

Articolo 24 **(Domicilio legale)**

A tutti gli effetti di legge, la Società dichiara di eleggere domicilio in Via _____ ove è convenuto che possono essere ad essa notificati tutti gli atti di

qualsiasi natura inerenti al contratto. La Società è tenuta a comunicare all'Amministrazione ogni successiva variazione del domicilio dichiarato.

In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico della Società tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo o mancato recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.

Articolo 25 (Oneri fiscali)

Restano a carico della Società gli oneri fiscali previsti dalle leggi in vigore, fino ad esaurimento del presente contratto.

Articolo 26 (Esecutività, vincoli contrattuali)

L'Amministrazione parteciperà alla Società, a mezzo raccomandata A/R e/o a mezzo telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, l'avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo.

Il presente contratto, mentre vincola la Società contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.

La Società non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge.

L'applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 12 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), fatto salvo quanto disciplinato dal medesimo articolo 12, Paragrafo Termine Essenziale, dall'articolo 5, comma 4, ed oltre a quanto contemplato dal comma 3 dell'articolo 20, è prevista nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:

- articolo 4, ultimo comma;
- articolo 10, ultimo comma.

L'Amministrazione, oltre all'ipotesi prevista dall'articolo 12, Paragrafo Termine Essenziale, procederà alla risoluzione contrattuale di diritto – mediante dichiarazione unilaterale che verrà comunicata mediante lettera raccomandata A.R. - ed all'esecuzione in danno, con incameramento della cauzione, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:

- articolo 5, comma 4;
- articolo 6, comma 4;
- articolo 11, comma 5;
- articolo 13, commi 5 e 7;
- articolo 28, comma 2.

Inoltre, qualora la Società non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto non disciplinati dalle disposizioni indicate al quarto e quinto comma del presente articolo 26, l'Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni.

Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, all'esecuzione in danno ed al conseguente incameramento della cauzione, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.

Articolo 27
(Cessione del credito)

La Società ha la facoltà di cessione, anche parziale, dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto, nel limite del 70% dei crediti stessi, a beneficio di primari Istituti di Credito.

Tale cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione.

La cessione del credito è opponibile all'Amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla sua notifica.

Tale cessione del credito è consentita a condizione che sia contenuta nei limiti dei canoni maturati e non sia necessaria al reintegro della cauzione.

Articolo 28
(Risoluzione in caso di condanna penale)

E' sempre fatta salva la facoltà per l'Amministrazione, una volta acquisita conoscenza dell'esercizio di un'azione penale, a carico del rappresentante legale della Società o dei suoi Organi Societari o di uno dei suoi componenti, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, di sospendere cautelativamente le proprie prestazioni ovvero l'intero contratto, previa valutazione dell'interesse pubblico all'erogazione del servizio.

In caso di sentenza definitiva di condanna, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente contratto; qualora la responsabilità penale venisse accertata successivamente all'avvenuta esecuzione del contratto, l'Amministrazione, a salvaguardia della propria immagine, potrà richiedere alla Società la corresponsione di un indennizzo pari al 10% dell'importo del contratto.

La Società avrà diritto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Articolo 29
(Prevalenza delle clausole contrattuali)

In caso di controversa interpretazione tra i documenti tecnici e di dettaglio allegati ed il presente contratto prevale la *ratio* contenuta nelle clausole del contratto medesimo. Richiesto io, Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, in formato elettronico composto da _____ pagine scritte per intero e parte della presente, oltre le clausole vessatorie, del quale ho dato lettura alle Parti che lo approvano dichiarandolo conforme alle loro volontà e con me, lo sottoscrivono con firma autografa apposta in mia presenza, acquisita digitalmente tramite scanner, a norma di Legge.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, la Ditta contraente dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli di contratto:

- **articolo 6** - Scioperi e cause di forza maggiore;
- **articolo 8** - Adempimenti antimafia e disciplina del subappalto;
- **articolo 11** - Deposito cauzionale;
- **articolo 12** - Penalità in caso di ritardi e termine essenziale;
- **articolo 13** - Pagamento, tracciabilità dei flussi finanziari, clausola risolutiva espressa;
- **articolo 14** - Clausola dell'Amministrazione più favorita;
- **articolo 15** - Brevetti e diritti d'autore;
- **articolo 16** - Obblighi della Società nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di tutela ambientale;
- **articolo 18** - Obblighi della Società in materia di tutela della riservatezza
- **articolo 22** - Recesso dell'Amministrazione;
- **articolo 26** - Esecutività, vincoli contrattuali;
- **articolo 27** - Cessione del credito;
- **articolo 28** - Risoluzione in caso di condanna penale.

La Società _____



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
UFFICIO ATTIVITÀ CONTRATTUALE PER L'INFORMATICA, GLI IMPIANTI TECNICI E LE TELECOMUNICAZIONI

ALLEGATO "2" alla lettera di invito Protocollo 600/C/TLC. 2309.P.156.16.68.119 del 27/5/2014

RINUNCIA DI PARTECIPAZIONE

VIA FAX

Timbro lineare della ditta _____

AL MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI
E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio Impianti Tecnici, Telecomunicazioni e Informatica
FAX 06 46572196

OGGETTO : Gara d'appalto, ai sensi del D. Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e ss.mm.ii., con procedura ristretta (art. 54 e 55 punto 6) e accelerata (art. 70, punto 11 lettere a-b), per la fornitura di un servizio di gestione ed assistenza preventiva sui sistemi di sicurezza installati presso alcune strutture del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e per l'aggiornamento tecnologico degli impianti obsoleti e/o non più funzionanti.

Spiace dover comunicare che questa ditta/RTI non parteciperà alla gara in oggetto per i motivi contrassegnati fra quelli sotto specificati:

- Il materiale richiesto non rientra nella normale produzione di questa ditta.
- L'attuale carico di lavoro non consente l'assunzione di ulteriori impegni.
- Il prezzo base della gara è ritenuto inadeguato.
- L'attrezzatura di questa ditta non è adeguata all'adempimento delle formalità richieste.
- Le condizioni di pagamento non sono d'interesse.
- I prezzi indicati non possono essere mantenuti invariati per la durata prevista del contratto in rapporto all'instabilità del mercato.
- Alcuni requisiti analitici richiesti dal Capitolato Tecnico non corrispondono a quelli posseduti dalla normale produzione della ditta.
- La produzione civile è di maggiore interesse per questa ditta.
- L'esecuzione della fornitura comporta impegni finanziari a scadenza troppo lunga.
- _____
- _____

data _____

(firma legale rappresentante)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
UFFICIO ATTIVITÀ CONTRATTUALE PER L'INFORMATICA, GLI IMPIANTI TECNICI E LE TELECOMUNICAZIONI

ALLEGATO "3" alla lettera di invito Protocollo 600/C/TLC. 2309.P.156.16.68.119 del 27/5/2014
(Dichiarazione concernente dati identificativi del concorrente)

**DA COMPILARE E RESTITUIRE UNITAMENTE ALLA
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA AL PUNTO 4 DELLA LETTERA D'INVITO**

DICHIARAZIONE

OGGETTO: Gara d'appalto, ai sensi del D. Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e ss.mm.ii., con procedura ristretta (art. 54 e 55 punto 6) e accelerata (art. 70, punto 11 lettere a-b per la fornitura di un servizio di gestione ed assistenza preventiva sui sistemi di sicurezza installati presso alcune strutture del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e per l'aggiornamento tecnologico degli impianti obsoleti e/o non più funzionanti.

In relazione alla gara in oggetto, la ditta dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto segue:

DENOMINAZIONE E RAGIONE SOCIALE

Società _____

Sede _____

Partita I.V.A. _____

Codice Fiscale _____

Telefono _____

Telefax _____

Data _____

firma legale rappresentante

NB: In caso di RTI il presente modello dovrà essere compilato da tutte le Imprese facenti parte il Raggruppamento



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
UFFICIO ATTIVITÀ CONTRATTUALE PER L'INFORMATICA, GLI IMPIANTI TECNICI E LE TELECOMUNICAZIONI

A V V I S O

Per opportuna conoscenza si riportano i più frequenti inconvenienti che hanno comportato l'esclusione diretta delle ditte nel corso di gare esperite:

1. Polizza Fideiussoria rilasciata da Società Assicuratrice **non autorizzata**;
2. Polizza Fideiussoria **sprovvista di autentica notarile**;
3. Polizza Fideiussoria con validità **inferiore a 180 giorni**;
4. Polizza Fideiussoria carente delle dichiarazioni richieste;
5. Offerta firmata da persona **non legalmente autorizzata**;
6. Offerta recante **riserve o condizioni**;
7. Offerta pervenuta **in ritardo**;
8. Offerta economica **sprovvista dell'indicazione dei costi della sicurezza specifici connessi con l'attività dell'impresa**.
9. In caso di costituendo RTI/Consorzio **mancato impegno alla costituzione del raggruppamento** in caso di aggiudicazione della gara. In caso di RTI/Consorzio già costituito **violazioni relative al conferimento del mandato**. (Art. 37, commi 14 e 15)
10. Confusione nel confezionamento dei plichi e delle buste (ad es. Offerta economica contenuta nella **busta documenti o nella busta tecnica**);
11. Documentazione probatoria prevista per le verifiche di cui all'art. 48 del D.lvo 163/2006 e successive modificazioni, **presentata oltre i termini, ovvero, in modalità difforme dalle prescrizioni indicate al punto 5 della presente lettera di invito**.